



CARTA DIRITTI DELLE PERSONE A FINE VITA

1. CHI STA MORENDO IL MALATO TERMINALE HA DIRITTO A ESSERE CONSIDERATO PIENAMENTE COME PERSONA SINO ALLA MORTE
2. CHI STA MORENDO IL MALATO TERMINALE HA DIRITTO AD ESSERE INFORMATO SULLE SUE CONDIZIONI, SE LO VUOLE, MA ANCHE E A NON ESSERE INFORMATO SULLE STESSE, SE COSI' DESIDERAVUOLE
3. CHI STA MORENDO IL MALATO TERMINALE HA DIRITTO A NON ESSERE INGANNATO E A RICEVERE RISPOSTE VERITIERE
4. CHI STA MORENDO IL MALATO TERMINALE HA DIRITTO A PARTECIPARE ALLE DECISIONI CHE LO RIGUARDANO E AL RISPETTO DELLA SUA VOLONTA'
5. CHI STA MORENDO IL MALATO TERMINALE HA DIRITTO AL SOLLIEVO DEL DOLORE E DELLA SOFFERENZA
6. CHI STA MORENDO IL MALATO TERMINALE HA DIRITTO A CURE E ASSISTENZA CONTINUE NELL'AMBIENTE DESIDERATO CHE PIU' DESIDERA
7. CHI STA MORENDO IL MALATO TERMINALE HA DIRITTO A NON SUBIRE INTERVENTI CHE PROLUNGHINO IL PROCESSO DELMORIRE
8. CHI STA MORENDO IL MALATO TERMINALE HA DIRITTO A ESPRIMERE LE SUE EMOZIONI
9. CHI STA MORENDO IL MALATO TERMINALE HA DIRITTO ALL'AIUTO PSICOLOGICO E AL CONFORTO SPIRITUALE, SECONDO LE SUE CONVINZIONI E LA SUA FEDE
10. CHI STA MORENDO IL MALATO TERMINALE HA DIRITTO AD AVERE VICINO ALLA VICINANZA DEI SUOI CARI
11. CHI STA MORENDO IL MALATO TERMINALE HA DIRITTO A NON MORIRE NELL'ISOLAMENTO E IN SOLITUDINE
12. CHI STA MORENDO IL MALATO TERMINALE HA DIRITTO A MORIRE IN PACE E CON DIGNITA'

CARTA DEI DOVERI DELLE STRUTTURE SANITARIE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE A FINE VITA

- 1- GLI OPERATORI DEVONO GARANTIRE LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA
- 2- GLI OPERATORI DEVONO RISPETTARE LA VOLONTÀ DELLA PERSONA
- 3- GLI OPERATORI DEVONO DARE RISPOSTE CORRETTE E SINCERE, NON ELUDERE ALLE STESSE, UTILIZZANDO UN LINGUAGGIO SEMPLICE E COMPRESIBILE
- 4- GLI OPERATORI DEVONO OFFRIRE TRATTAMENTI CHE DIANO DANNO SOLLIEVO SENZA COMPORTARE RISCHI ECCESSIVI
- 5- GLI OPERATORI DEVONO GARANTIRE LA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA COMPATIBILMENTE CON LA GRAVITÀ DELLE CONDIZIONI
- 6- GLI OPERATORI DEVONO GARANTIRE UNA MORTE DIGNITOSA NELL'AMBIENTE PIÙ CONFORTEVOLE POSSIBILE
- 7- GLI OPERATORI DEVONO ASTENERSI DALL'INTRAPRENDERE INTERVENTI O AZIONI NON PROPORZIONATI ALLE ASPETTATIVE E QUALITÀ DI VITA
- 8- GLI OPERATORI DEVONO COMPRENDERE LE DIFFICOLTÀ E I CONFLITTI EMOZIONALI ESSERE DISPONIBILI AD ASCOLTARE I BISOGNI DEL MALATO
- 9- GLI OPERATORI DEVONO GARANTIRE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA E SPIRITUALE

- 10-GLI OPERATORI DEVONO FACILITARE LA PRESENZA ACCANTO AL MALATO DEI SUOI CARI DEI "CARI"
- 11-GLI OPERATORI DEVONO GARANTIRE LA PRESENZA DI PERSONE IN GRADO DI CONFORTARE E ASSISTERE LA PERSONA
- 12-GLI OPERATORI DEVONO ASTENERSI DALLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI INUTILI

CARTA DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DOLORE

1. DIRITTO A NON PROVARE DOLORE
Ogni persona ha diritto che nelle strutture sanitarie venga fatto il possibile per alleviare il dolore dovuto a malattie acute e croniche, a manovre diagnostico-terapeutiche ed assistenziali
2. DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL DOLORE
Ogni persona ha diritto di comunicare, di essere ascoltata e creduta quando esprime un dolore
3. DIRITTO DI ACCESSO ALLA TERAPIA DEL DOLORE E A UNA ASSISTENZA QUALIFICATA
Ogni persona ha diritto di essere presa in carico per alleviare il dolore con metodi di efficacia dimostrata, di provata sicurezza e con documentata competenza
4. DIRITTO AD UNA ASSISTENZA CONTINUA
Ogni persona dimessa o trasferita ad altra struttura ha diritto alla continuità nella terapia analgesica e nel monitoraggio del dolore
5. DIRITTO AD UNA SCELTA LIBERA E INFORMATA
Ogni persona ha diritto a partecipare attivamente alle decisioni sulla gestione del proprio dolore
6. DIRITTO DEL BAMBINO, DELL'ANZIANO E DEI SOGGETTI CHE "NON HANNO VOCE"
I bambini, gli anziani e i soggetti che "non hanno voce" hanno diritto al pari di tutti che il dolore venga riconosciuto ed alleviato

CARTA DEI DOVERI DELLE STRUTTURE SANITARIE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA CON DOLORE

1. LE STRUTTURE SANITARIE DEVONO METTERE IN ATTO PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEI PROPRI OPERATORI SULL'APPROCCIO E IL TRATTAMENTO DEL DOLORE
2. OGNI U.O. DEVE SEGUIRE PROTOCOLLI PER LA RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL DOLORE.
3. IN OGNI U.O. DEVE ESSERE INDIVIDUATO UNO O PIÙ REFERENTI MEDICI E INFERMIERISTICI CHE SIANO DI RIFERIMENTO PER I MALATI CON DOLORE E COORDININO I PROGRAMMI AZIENDALI CONTRO IL DOLORE.
4. IN OGNI AZIENDA SANITARIA DEVONO ESSERE DISPONIBILI TEMPESTIVAMENTE I FARMACI ANALGESICI PRESENTI NEI PRONTUARI TERAPEUTICI REGIONALI.
5. IN OGNI AZIENDA DEVE ESSERE PRESENTE UN'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE COMPOSTA DA PROFESSIONISTI DI DIVERSE DISCIPLINE ESPERTI NEI PROBLEMI DEL DOLORE.
6. OGNI U.O. DEVE GARANTIRE AI PAZIENTI DIMESSI O TRASFERITI AD ALTRO SETTING ASSISTENZIALE UNA CONTINUITÀ NELLA TERAPIA ANALGESICA E NEL MONITORAGGIO DEL DOLORE